ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GIAVERA DEL MONTELLO

Comuni di Giavera del Montello e Nervesa della Battaglia
Via Bombardieri del Re, 12 – 31040 Nervesa della Battaglia
Tel. 0422.885406 – Tel/Fax 0422.779186 – Codice Fiscale 83006070268 – Codice Ministeriale TVIC83700A
e-mail: TVIC83700A@istruzione.it PEC: TVIC83700A@pec.istruzione.it sito: www.icgiavera.edu.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
ISTITUTO COMPRENSIVO di GIAVERA DEL MONTELLO

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il D.P.R. n. 249 del 24.06.1998 "Statuto degli studenti e delle studentesse" e successive modificazioni intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235;
PREMESSO che lo "Statuto degli studenti e delle studentesse", accoglie e sviluppa le indicazioni della "Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo" (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);
PREMESSO che la scuola dell'autonomia è un'istituzione "che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali" (Circ. Ministeriale n. 371 del 02.09.1998);
VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali";
VISTA la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008;
VISTA la legge 30.10.2008, n. 169;
VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni;
SENTITO il parere dell'Assemblea dei Rappresentanti di Classe /Interclasse/Intersezione dei Genitori del 9 Marzo 2010;
SENTITO il parere del Collegio dei Docenti espresso con delibera del 15 gennaio 2010; **VISTA** LA Nota del Ministero dell'Istruzione e del merito n. 107190 del 19.12.2022; **CONSIDERATA** la delibera del Consiglio di Istituto n. 86 del 13.04.2023;

DELIBERA

in ottemperanza alle disposizioni citate, il presente regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.

Art. 1 – Principi e finalità

1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, e in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e succ. modificazioni e integrazioni, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le

relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento.
È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa e al patto di Corresponsabilità Educativa adottati dall'Istituto.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente al quale è offerta la possibilità di convertirle in attività socialmente utili in favore dell'Istituto.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe/interclasse, alla presenza delle diverse componenti; quelli che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto.
7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
8. L'Organo competente a ricevere richieste di variazioni agli articoli del Patto di Corresponsabilità Educativa e al presente Regolamento di disciplina, da parte di genitori, personale della scuola e studenti e ad apportare eventuali modifiche è il Consiglio di Istituto.

Art. 2 – Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 3 – Disposizioni disciplinari

1. Si configurano come mancanze lievi:

a) presentarsi alle lezioni in ritardo;
b) disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni, impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
c) tenere comportamenti non corretti al cambio dell'ora e negli spostamenti interni (es: spingere i compagni,

urlare, uscire dall'aula o dalla fila, correre a velocità eccessiva all'interno dell'Istituto, fare assembramenti nei corridoi o in bagno, non rispettare il distanziamento.

2. Si configurano come mancanze gravi:

a) utilizzare il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici durante l'orario scolastico senza il consenso dei docenti (es: durante una verifica, in ricreazione, in corridoio, negli spogliatoi, in palestra, ecc.);
b) fumare nei locali dell'Istituto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento della scuola;
c) frequentare irregolarmente le lezioni;
d) uscire dalle classi senza il permesso dell'insegnante;
e) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al Personale non docente, ai compagni;
f) imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo;
g) rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola per dolo, negligenza, o disattenzione;
h) disobbedire alle indicazioni fornite dagli insegnanti accompagnatori durante una visita didattica o un viaggio di istruzione o comunque non mantenere un comportamento corretto e responsabile;
i) reiterare un comportamento scorretto.

3. Si configurano come mancanze gravissime:

a) insultare e umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste;
b) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica;
c) compiere atti di vandalismo su cose;
d) compiere atti di violenza su persone;
e) compiere atti che violano la dignità ed il rispetto della persona;
f) non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, scivolare lungo il corrimano delle scale, effettuare spostamenti senza mascherina, etc.);
g) compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;
h) falsificare la firma dei genitori su giustificazioni e comunicazioni alla famiglia;
i) fare uso e spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti;
l) **diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazioni e in modo dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, del personale scolastico e degli alunni.**

Art. 4 - Violazioni e sanzioni

1. Le mancanze lievi previste nell'art. 3.1 sono sanzionate dal docente che le rileva con il rimprovero/ammonizione orale e/o scritto con annotazione nel Registro Elettronico. Il genitore deve prendere visione di tale comunicazione. Dopo la terza ammonizione, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito con i provvedimenti di cui agli articoli successivi.

2. Le mancanze gravi di cui all'art. 3.2 vengono sanzionate con ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico, comunicata alla famiglia che controfirma per presa visione.
La violazione di cui alla lettera b) dell'art. 3.2 prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici.
La mancanza di cui alla lettera a) dell'art. 3.2 comporta la consegna del telefono cellulare e di ogni altro dispositivo elettronico all'Ufficio del Dirigente che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dello/a studente/ssa. La violazione reiterata del divieto (dopo la seconda ammonizione) comporta il provvedimento dell'allontanamento dalle lezioni fino ad un massimo di 5 giorni.
Le violazioni di cui alle lettere e), f), g), h), i) dell'art. 3.2 vengono sanzionate con l'allontanamento dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni, a seconda della gravità e durata nel tempo delle mancanze. Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di Classe. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; l'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l'astensione. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi, l'astensione è obbligatoria.
3. Le mancanze gravissime di cui all'art. 3.3 vengono punite con l'allontanamento dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni. L'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato. Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente. La sanzione dell'allontanamento dello studente superiore ai 15 giorni può essere adottata solo nel caso siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. I provvedimenti vengono assunti dal Consiglio di classe, tranne quelli che comportano un allontanamento superiore ai 15 giorni e quelli che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato. In tali casi, i provvedimenti sono adottati dal Consiglio d'istituto. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione. Nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi, l'astensione è obbligatoria. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. In ottemperanza al Decreto del Presidente della Repubblica n. 134 del 2025, nei periodi di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni: "il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica".
Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, "il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento". Le attività dovranno essere inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), e svolte presso strutture ospitanti,

convenzionate con l'istituzione scolastica. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente eventuali assenze. Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore saranno individuati da questa istituzione scolastica una volta approvati gli elenchi, dall'Ufficio scolastico regionale su base di avviso pubblico, contenente i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito

Art. 5 – Avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 3.1, 3.2 e 3.3 è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione. Le sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" rispetto ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione).

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e ai suoi genitori anche attraverso le vie "brevi" (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fax). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata la data dell'audizione in contraddittorio. Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali.

Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico e dal coordinatore di classe, congiuntamente. Il Dirigente Scolastico sentirà anche i genitori dell'alunno. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati. Nella comunicazione scritta vengono contestati gli addebiti che devono essere fondati su precise circostanze documentali, testimoniali o fattuali.

A seguito dell'audizione, potrà seguire: a) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati; b) la remissione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Art. 6 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale

L'Organo Collegiale viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio. Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di allontanamento fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e/o alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Art. 7- Risarcimento per danni al patrimonio

I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

Art. 8 Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art. 9 Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.

Art. 10 Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

Art. 11 Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.
In caso di trasferimento ad altro istituto in corso d'anno, la scuola darà il nullaosta solo dopo che l'alunno avrà ottemperato al provvedimento disciplinare adottato. In caso di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

Art.12 Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne potrà disporre eventualmente l'esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art. 13 - Impugnazioni
Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta. Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola di cui al successivo art. 14.
Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.
L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 14. L'Organo di Garanzia interno è composto da:

- Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede.
- Due docenti designati dal Consiglio di Istituto, che designa anche un membro supplente.
- Due genitori designati dal Consiglio di Istituto, che designa anche un membro supplente.

Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235.

Art. 15 L'Organo di garanzia rimane in carica per tre anni scolastici, a partire dal rinnovo del Consiglio di Istituto. I componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.

Art. 16 L'organo di garanzia decide su richiesta dei genitori e degli alunni o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art. 17 Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia (docente o genitore dell'alunna/o), subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.18 Lo studente, o chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

Art.19 Il presente regolamento di disciplina viene affisso all'Albo delle sedi dell'Istituto Comprensivo e pubblicato nel sito della scuola dandone comunicazione alle famiglie. Sarà inoltre oggetto di discussione nei consigli di classe/interclasse con i genitori e nelle classi con gli alunni.

Art.20 È fatto obbligo ad ogni componente dell'istituzione scolastica di rispettare e far rispettare il presente Regolamento.

Il presente documento è stato aggiornato con le seguenti variazioni/integrazioni:

a. art.4, commi 2 e 4 (delibera n. 57 del Consiglio di Istituto del 17.01.2014);
b. inserimento nuovo art. 5 (delibera n°60 del Consiglio di Istituto del 17 gennaio 2014);
c. variazione dell'art. 4 – violazioni e sanzioni (delibera n. 40 del Consiglio di Istituto del 29 aprile 2019);
d. art. 3, commi 1, 2, e 3; art. 4; inserimento nuovo art. 21 (delibera n. 100 del Consiglio di Istituto del 9 ottobre 2020);
e. delibera del Consiglio di Istituto n.96 del 19 luglio 2023;
f. art. 4, commi 2, 3 e 4 (DPR 134/2025).